



## **Titolo**

Corte federale d'appello - Art. 49, comma 3, CGS – Presidente federale – legittimazione straordinaria e speciale – non è collegata ad una posizione soggettiva e sua lesione – tutela di un interesse generale della Federazione - si estende a tutti i ricorsi o reclami – anche alla revocazione – art. 102 CGS – opera in ambito diverso

## **Descrizione**

Il Codice di giustizia sportiva contempla una forma di legittimazione straordinaria e speciale in capo al Presidente federale (anche su segnalazione dei Presidenti delle leghe, del Presidente dell'AIA e del Presidente delegato per l'attività giovanile e scolastica) alla proposizione di "ricorso o reclamo", ai sensi dell'art. 49, comma 3. Per un verso una simile legittimazione non è correlata, a differenza delle ipotesi ordinarie di azione dinanzi agli organi di giustizia sportiva (v. art. 47 e art. 49 co. 1 Codice di giustizia sportiva), alla titolarità di una posizione giuridica soggettiva e alla sua lesione, ma soltanto alla natura dell'organo, che agisce nella qualità di Presidente federale, a tutela quindi di un interesse generale della Federazione (o delle sue articolazioni organizzative cui spetta un potere di segnalazione). Per altro verso tale legittimazione si estende a qualsivoglia ricorso o reclamo contemplato dal Codice di giustizia sportiva, ivi compreso, in assenza di una disposizione di segno diverso, il rimedio revocatorio di cui all'art. 63 che riguarda "tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili". Diverso è l'ambito di applicazione dell'art. 102 Codice di giustizia sportiva, non solo sotto il profilo soggettivo (non è contemplata l'impugnabilità delle decisioni dei giudici di appello nazionali, sia sportivo che federale), ma anche oggettivo (è ammessa una impugnazione straordinaria davanti alla Corte di Appello federale per inadeguatezza o illegittimità delle decisioni di altri giudici sportivi). Ne deriva che la legittimazione straordinaria attribuita al Presidente Federale è limitata solo nel caso dell'art. 102 Codice di giustizia sportiva avverso talune decisioni di giudici sportivi per ragioni di inadeguatezza ed illegittimità, ma si riepande nei casi di revocazione avverso decisioni inappellabili o divenute irrevocabili (tra cui quelle della Corte sportiva di appello a livello nazionale) per le sole ragioni espressamente contemplate dal comma 1 dell'art. 63 Codice di giustizia sportiva. Né appare dirimente in tale prospettiva la circostanza che il ricorso/reclamo sia stato proposto nell'interesse della Federazione: sebbene la legittimazione straordinaria sia stata attribuita dalle norme del Codice di giustizia sportiva al Presidente Federale, costui non è portatore di un interesse proprio, diverso da quello dell'ordinato svolgimento delle attività federali (nel caso di specie minacciate da una possibile asimmetria rispetto agli obblighi internazionali assunti per effetto dell'affiliazione alla FIFA).

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 6/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Cardarelli

## **Riferimenti normativi**

art. 49, comma 3, CGS; art. 102 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZIONE I – DECISIONE N. 0006/CFA del 15.10.2019 – n. 47/2019-2020 Registro Reclami (Presidente Federale)**

